

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAMERINO E COMUNE DI
CASTELRAIMONDO PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI**

DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. c) D.M. 31.1.1997

RICHIAMATI

l'art 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.ro 616 il quale nel definire le funzioni amministrative relative alla materia "Assistenza scolastica", stabilisce che esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

l'art 45 del D.P.R. 616/1977 che attribuisce le funzioni indicate nell'art 42 ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

il D.M. 31/01/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.2.1997), il quale all'art. 3, punto C, conferisce ai Comuni la possibilità di utilizzare gli scuolabus con alunni o bambini abitanti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la scuola frequentata a condizione che i rapporti tra gli Enti Locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dall'art 30. dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 "TUEL";

l'art. 14, comma 28, lett. h), d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) e s.m.i.;

l'art. 14, comma 29, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

Il territorio del Comune di Camerino confina con il territorio del Comune di Castelraimondo.

- dopo gli avvenimenti sismici del 2016 la popolazione residente si è trovata costretta a cercare alloggi disponibili e vi è, quindi, la possibilità che residenti nel territorio di Camerino (in zone a confine con Castelraimondo) frequentino la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Castelraimondo e che alunni residenti nel territorio di Castelraimondo (in zone a confine con Camerino) frequentino scuole di Camerino.

Al momento attuale già esistono casi del genere.

Il Comune di Camerino e il Comune di Castelraimondo, pertanto, per garantire il servizio di trasporto scolastico anche per gli alunni che rientrano in tali fattispecie, intendono regolare i propri rapporti ai sensi della presente convenzione.

TUTTO CIO` PREMESSO

Tra il Comune di Camerino, rappresentato dal Sindaco, Sandro Sborgia e il Comune di Castelraimondo, rappresentato dal Sindaco, Renzo Marinelli, in esecuzione delle delibere di Giunta Comunale rispettivamente n. 111/2019 (per il Comune di Camerino) e n. 131/2019 (per il Comune di Castelraimondo),

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto) - Il Comune di Camerino si impegna a svolgere, nei limiti delle possibilità consentite dal servizio, il trasporto scolastico (reso con gli automezzi di cui

all'art. 1, lettera a) e b) del D.M. 31.1.1997 richiamato in premessa) per gli alunni residenti nel Comune di Castelraimondo che frequentino scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado che hanno sede a Camerino, purché detto trasporto non comporti, secondo le valutazioni insindacabili del Comune di Camerino, modifiche delle modalità di effettuazione del servizio (ad es. variazioni di orari, variazioni dei percorsi, ecc.), tali da pregiudicare la migliore fruizione dello stesso da parte degli utenti residenti nel Comune di Camerino.

A fronte di tale impegno, il Comune di Castelraimondo si impegna a svolgere, nei limiti delle possibilità consentite dal servizio, il trasporto scolastico (reso con gli automezzi di cui all'art. 1, lettera a) D.M. 31.1.1997 richiamato in premessa) per gli alunni residenti nel Comune di Camerino che frequentino scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado che hanno sede a Castelraimondo, purché detto trasporto non comporti, secondo le valutazioni insindacabili del Comune di Castelraimondo, modifiche delle modalità di effettuazione del servizio (ad es. variazioni di orari, variazioni dei percorsi, ecc.), tali da pregiudicare la migliore fruizione dello stesso da parte degli utenti residenti nel Comune di Castelraimondo.

Art. 2 (Modalità di espletamento) - Il servizio suddetto sarà svolto, dai due enti convenzionati, con le stesse modalità da ciascuno disciplinate per il proprio servizio di trasporto scolastico, con le uniche modifiche previste dalla presente convenzione (art. 1).

Art. 3 (Oneri) - Per il servizio medesimo gli enti convenzionati richiederanno, direttamente alla famiglia dell'utente, il pagamento di un contributo nella stessa misura stabilita per gli alunni residenti nel proprio territorio.

Nulla sarà dovuto a integrazione del suddetto contributo da parte del Comune di residenza degli alunni trasportati.

Art. 4 (Durata) - La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della sua stipula e potrà essere rinnovata alla sua scadenza, previa approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 5 (Oneri fiscali) - La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972 in quanto atto posto in essere da amministrazioni comunali, tra loro scambiati, e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non avendo essa per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Data _____

p. il Comune di Camerino
Il Sindaco
Sandro Sborgia

p. il Comune di Castelraimondo
Il Sindaco
Renzo Marinelli